N. 00002/2012 REG.PROV.COLL. N. 00809/2011 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2011, proposto da: Pfizer Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi e Valeria Pellegrino e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Gianluigi e Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

#### contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, n.c.;

# per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2011/0064708 del 22 aprile 2011, con la quale la ASL di Lecce ha comunicato all'Azienda ricorrente di averne disposto l'esclusione dalla gara indetta per la fornitura triennale di farmaci, emoderivati e mezzi di contrasto poiché "a seguito dell'apertura delle buste contenenti la

documentazione amministrativa" si sarebbe riscontrata "l'irregolarità della stessa in quanto non è stato allegato e sottoscritto, così come stabilito a pena di esclusione al punto 1.3 paragrato 13, il fac simile in bianco dell'allegato "F" del Disciplinare amministrativo";

di ogni altro atto ad essa comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente inclusi tutti i verbali relativi alle operazioni di gara nonché, ove dovesse occorrere, la clausola contenuta al punto 1.3 paragrato 13, del disciplinare di gara, nella parte in cui dovesse interpretarsi nel senso di prescrivere ai concorrenti, a pena di esclusione, la presentazione e la sottoscrizione del DUVRI predisposto dalla stazione appaltante;

se, ed in quanto intervenuti, dei provvedimenti con i quali la stazione appaltante abbia aggiudicato in favore di altre imprese la fornitura dei prodotti per i quali l'odierna ricorrente aveva presentato offerta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott.

Giuseppe Esposito e udita l'avv. V. Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dall'ASL di Lecce per la fornitura triennale di farmaci,

emoderivati e mezzi di contrasto, comminata per irregolarità della documentazione amministrativa, "in quanto non è stato allegato e sottoscritto, così come stabilito a pena di esclusione al punto 1.3 paragrato 13, il fac simile in bianco dell'allegato "F" del Disciplinare amministrativo" (nota del 22/4/2011).

Con un unico articolato motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi di massima partecipazione alle gare d'appalto e dell'art. 46 d.lgs. n. 163/06, anche in combinato disposto con l'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, nonché l'eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di non aggravio del procedimento e sviamento.

Si sostiene che l'errore sanzionato dalla Stazione appaltante (che ha avuto riguardo alla disposizione che obbligava a sottoscrivere il disciplinare e il capitolato speciale, compresi gli allegati, in ogni pagina per accettazione) è derivato dalla cattiva formulazione del disciplinare stesso, in coda al quale l'allegato "F" (Documento Valutazione Rischi – DUVRI) non compare; si afferma poi che l'omissione non incide sulla formulazione dell'offerta, trattandosi di un elemento redatto dalla Stazione appaltante e che, comunque, la Ditta ne ha accettato il contenuto sottoscrivendo per accettazione il capitolato speciale.

La ricorrente ha quindi concluso come riportato in epigrafe.

L'Amministrazione sanitaria non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza del 9 giugno 2011 n. 426 è stata accolta l'istanza cautelare e disposta l'ammissione con riserva alla gara.

All'udienza pubblica del 21 dicembre 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato.

La contraddittoria formulazione del disciplinare rispetto al capitolato speciale (effettivamente sussistente, poiché il primo non annovera tra gli allegati il documento in questione: cfr. pag. 11) non consente alla Stazione appaltante di escludere la Ditta che, facendo affidamento sugli atti contenenti le regole di gara, ha tenuto in considerazione quanto indicato dal disciplinare a proposito delle modalità di formulazione dell'offerta.

Deve poi aggiungersi che l'allegato A) al disciplinare è costituito proprio dal capitolato speciale, in cui figura il riferimento all'"allegato F = D.U.V.R.I." (pag. 14).

Ciò comporta che, avendo la Ditta sottoscritto per accettazione anche il capitolato stesso, ha consapevolmente assunto tutti gli obblighi da esso scaturenti, compresi quelli derivanti dal suddetto documento, che lo compone quale allegato.

Per queste considerazioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata l'impugnata esclusione.

Le spese processuali vanno tuttavia dichiarate irripetibili, tenuto conto delle perplessità applicative che possono aver indotto l'ASL (in maniera formalistica) a dover fare applicazione del disciplinare nei

termini censurati.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata esclusione. Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)